

**CONSIGLIO D'EUROPA. XX RAPPORTO CARTA SOCIALE EUROPEA RIVISTA.
RECLAMO COLLETTIVO N. 102-2013 – Associazione Nazionale dei Giudici di Pace
(ANGdP) v. Italy – AGGIORNAMENTO ANNO 2020**

In aggiornamento del XIX Rapporto sulla Carta Sociale Europea presentato nell'anno 2019 (ALLEGATO 1), al quale si rinvia integralmente, si rappresenta quanto segue.

TUTELA DELLA MALATTIA

Si fa presente, in via preliminare – come già precisato nel Rapporto semplificato 2017 (ALLEGATO 2) e ribadito nel XIX Rapporto anno 2019 – che ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici di pace (fatta eccezione per quelli che sono iscritti agli albi forensi) sono iscritti alla Gestione Separata istituita presso l'Inps e che, per il versamento del contributo, si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi (art. 25 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 116).

Sulla base di tale presupposto, le tutele previdenziali riconosciute ai giudici di pace in caso di malattia sono le stesse previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla citata Gestione separata, ovvero:

- indennità di degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, legge n. 488/1999 e decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12.01.2001), in caso di ricovero presso Struttura sanitaria;
- indennità di malattia (art. 1, comma 788, legge n. 296/2006), per eventi morbosi di durata non inferiore a quattro giorni.
- indennità di malattia (art. 8, comma 10, legge n. 81/2017), per i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%.

Le suddette indennità possono essere erogate ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che non siano titolari di pensione, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e siano tenuti pertanto a versare, rispetto all'aliquota contributiva prevista, la maggiorazione dello 0,72% per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia.

E' richiesto un requisito contributivo minimo da verificare nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'evento e un requisito reddituale massimo riferito all'anno solare precedente l'inizio dell'evento.

Il Decreto legge n. 101/2019 del 3 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n.128, ha previsto un ampliamento delle tutele a favore dei lavoratori in argomento. Il requisito contributivo minimo è attualmente pari a 1 mese (rispetto ai 3 mesi precedentemente previsti) della contribuzione dovuta alla gestione separata, istituita presso l'Inps, con aliquota contributiva piena mentre il reddito individuale assoggettato a contribuzione non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo, di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno).

Le indennità spettanti sono state aumentate del 100% rispetto al 2019, sono differenziate in base ai mesi di contribuzione versata e variano a seconda che si tratti di degenza o di malattia.

In caso di degenza ospedaliera, l'indennità giornaliera risulta pari alle seguenti percentuali, calcolate annualmente sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2 comma 18 della legge n.335/1995, valido per l'anno di inizio della degenza:

- al 16% dell'importo ottenuto, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da uno a quattro mensilità di contribuzione;
- al 24% dell'importo ottenuto, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
- al 32% dell'importo ottenuto, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.

L'indennità è erogata per tutte le giornate di ricovero, per un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

In caso di **malattia**, la misura della prestazione è pari al 50% di quanto previsto a titolo di indennità per degenza ospedaliera, quindi – prendendo sempre come riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2 comma 18 della legge n.335/1995 valido per l'anno di inizio della malattia – è pari:

- all'8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento risultano accreditate da uno a quattro mensilità di contribuzione;
- al 12% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
- al 16% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.

L'evento di malattia è indennizzato per un numero massimo di giornate pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosì di durata inferiore a quattro giorni.

La prestazione della malattia di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017 è riconosciuta ai lavoratori all'esito della valutazione degli uffici medico legali di competenza, sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore, e segue le medesime regole della degenza ospedaliera.

TUTELE DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ'

Per quanto concerne le tutele della maternità e paternità, si rinvia *in toto* a quanto riferito nel precedente rapporto del 2019, non essendovi state novità in materia nell'anno 2020.

Si fa solo presente che l'importo della Assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui (**cd. Assegno di maternità dello Stato**) – che viene rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT – per l'anno 2020 è pari, nella misura intera, a 2.143,05 euro.

L'importo dell'assegno di maternità di base (**c.d. Assegno di maternità dei Comuni**) – anch'esso rivalutato annualmente secondo l'indice di variazione dei prezzi al consumo ISTAT – ammonta, per il 2020, a 348,12 euro al mese, per complessivi 1.740,60 euro.